



*Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana*

**MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

<b>Estremi del Provvedimento</b>	<b>Sentenza n.54 dei 24/03/2014 - 27/03/2014</b> <b>Udienza pubblica del 25/02/2014</b>
<b>Massima n. 1:</b>	<b>Titolo:</b>  Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia – Rinuncia parziale al ricorso e accettazione formale della Regione – Estinzione del giudizio.  <b>Testo:</b>  Viene dichiarata l'estinzione del giudizio relativo alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 1 e 8, 3, comma 37, e 4, comma 68, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - legge finanziaria 2011), impugnati dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 3, 117, commi primo, secondo, lettere e ), r ) ed s ), e terzo, e 120, primo comma, Cost., e agli artt. 4, 5 e 51 dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia. Difatti, la parziale rinuncia al ricorso, formalmente accettata dalla controparte, causa l'estinzione del giudizio relativamente alle questioni oggetto di rinuncia.
<b>NOTE:</b>	<b>Atti oggetto del giudizio:</b>  legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 29/12/2010 n.22 art.2 co. 1 legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 29/12/2010 n.22 art.2 co.8 legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 29/12/2010 n.22 art.3 co. 37 legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 29/12/2010 n.22 art.4 co. 68  <b>Altri parametri ed atti interposti</b>  norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008) art. 23



<b>Massima n. 2:</b>	<p><b>Titolo:</b></p> <p>Impresa e imprenditore - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia – Agevolazioni alle imprese e sportello unico per le attività produttive – Potere sostitutivo delle Camere di Commercio nei confronti dei Comuni – Mancata attivazione entro i termini previsti - Soppressione della norma censurata, <i>medio tempore</i> inapplicata – Cessazione della materia del contendere.</p> <p><b>Testo:</b></p> <p>Viene dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo alla questione di legittimità costituzionale riferita all'art. 10, comma 69, lett. b ), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - legge finanziaria 2011), impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. r ), Cost. e agli artt. 4 e 5 dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia. Difatti, la disposizione impugnata, che aveva previsto un potere sostitutivo delle camere di commercio nei confronti dei Comuni, da svolgere in caso di mancata attivazione degli sportelli unici entro il termine del 30 giugno 2011, è stata abrogata ad opera dell'art. 5 della legge regionale n. 4 del 2011, entrata in vigore il 7 aprile 2011, quindi prima che essa abbia potuto trovare applicazione.</p>
<b>NOTE:</b>	<p><b>Atti oggetto del giudizio:</b></p> <p>legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 29/12/2010 n. 22 art. 10 co. 69</p> <p><b>Parametri costituzionali</b></p> <p>Costituzione art. 117 co. 2  statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 4  statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 5</p>
<b>Massima n. 3:</b>	<p><b>Titolo:</b></p> <p>Impresa e imprenditore – Norme della regione Friuli-Venezia Giulia – Sportello unico per le attività produttive e termine per l'attivazione, in contrasto con la disciplina statale - Disciplina riconducibile alla materia del coordinamento informativo statistico ed informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale – Illegittimità costituzionale.</p> <p><b>Testo:</b></p> <p>Viene dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117,</p>



	<p>secondo comma, lett. r ), Cost., l'art. 10, commi 68 e 69, lettera a ), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 dicembre 2010, n. 22, nella parte riguardante il termine previsto per l'attivazione degli sportelli unici per le attività produttive. La disciplina dello sportello unico per le attività produttive, difatti, interessa oltre la regolamentazione dei compiti e del funzionamento anche il termine di attivazione, ed è riconducibile alla materia del «coordinamento informativo statistico ed informatico dei dati della amministrazione statale, regionale e locale», di competenza legislativa esclusiva dello Stato.</p>
<p><b>NOTE:</b></p>	<p><b>Atti oggetto del giudizio:</b></p> <p>legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 29/12/2010 n.22 art.10 co.68  legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 29/12/2010 n.22 art.10 co.69</p> <p><b>Parametri costituzionali:</b></p> <p>Costituzione art. 117 co. 2</p>

**Redattore: D.ssa Gabriella Cagnazzo**

**Visto: Avv. Beatrice Fiandaca**

